

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1993

Presidenza del Presidente MICOLINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» (685-B), d'iniziativa dei deputati Bruni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE *Pag. 2, 3, 5 e passim*
CAMPAGNOLI (DC) 3
CARLOTTO (DC) 3, 4
RABINO (DC), *relatore alla Commissione* ... 3, 5

«Norme in materia di attività cinotecnica» (1239), d'iniziativa dei deputati Rosini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* 6

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» (685-B), d'iniziativa dei deputati Bruni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Deguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 685-B.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 28 luglio scorso.

Ricordo che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che è già stato approvato da questa Commissione in sede deliberante, modificando il testo che ci era pervenuto dalla Camera, e che successivamente è stato nuovamente modificato dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati. In questo caso, come stabilisce l'articolo 104 del Regolamento del Senato, la nostra Commissione può discutere e deliberare soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera.

Comunico che le Commissioni 1^a e 13^a hanno espresso parere favorevole.

Poichè nessuno domanda di parlare in sede di discussione generale, passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonchè i soci di cooperative agricolo-forestali.

La Camera ha soppresso i commi 1 e 4 del testo approvato dal Senato e ha modificato i commi 2 e 3, corrispondenti rispettivamente ai commi 3 e 5 del testo approvato dal Senato.

CARLOTTO. Come i colleghi sanno, io non faccio parte di questa Commissione, ma ho chiesto di partecipare ai lavori perchè desidero portare in questa sede la voce del mondo contadino montano.

La Commissione agricoltura del Senato a suo tempo aveva ampiamente valutato il comma 1 dell'articolo 2, ma la Commissione della Camera lo ha soppresso. Ora, a parte le implicazioni in sede di applicazione della legge, con le ovvie conseguenze sulla legislazione regionale, la soppressione del comma 1 dell'articolo 2 fa venir meno l'affermazione che il fungo, come gli altri prodotti del bosco e del sottobosco, appartiene al proprietario del terreno così come previsto dall'articolo 820 del codice civile. Io stesso proposi una modifica in questo senso a quel comma, e la proposta venne fatta propria dal relatore, che qui ringrazio. A questo punto, mi pento di aver presentato quell'emendamento: se il Parlamento sopprime quel comma potrebbe intendersi che il fungo non è proprietà del fondo, mentre fino a prova contraria il fungo, come gli altri prodotti del bosco e del sottobosco, appartiene al proprietario del fondo. D'altra parte ci sono sentenze che puntualizzano questo aspetto. Quando si parla di *res nullius* non si deve equivocare: anche le castagne, le pere e le mele sono *res nullius* quando si trovino in zone abbandonate, ma laddove i proprietari sono identificabili, qualunque prodotto - quindi anche i funghi - appartiene al fondo.

Vorrei che si ribadisse questo concetto onde evitare che si possa interpretare la legge nel senso che, a differenza degli altri prodotti, il fungo non è proprietà del fondo.

RABINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, considerati i problemi testè evidenziati dal senatore Carlotto, mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto finale.

CAMPAGNOLI. Signor Presidente, annuncio la mia astensione sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Poichè nessuno propone il ripristino del comma 1 del testo approvato dal Senato, metto ai voti il comma 2, corrispondente al comma 3 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Poichè nessuno propone il ripristino del comma 4 del testo approvato dal Senato, metto ai voti il comma 3, corrispondente al comma 5 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessate, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.

2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.

La Camera dei deputati ha apportato al comma 2 una modifica di coordinamento.

CARLOTTO. La modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 3 effettivamente è solo formale, tuttavia se la si collega alle modifiche introdotte all'articolo 2 acquisisce un'importanza notevolissima.

Vorrei che il relatore e il Governo mi spiegassero il contenuto del comma 1 dell'articolo 2 nel testo che abbiamo appena approvato. Le regioni possono intervenire nella materia della raccolta dei funghi per quanto riguarda gli aspetti di carattere igienico-sanitario o del rispetto ambientale, ma non possono, non devono disciplinare la raccolta del prodotto nel fondo di proprietà. Si parla poi, al comma 2 dell'articolo 2, di disposizioni atte ad agevolare la raccolta. Non riesco ad interpretare questa espressione «agevolazioni»: il conduttore del fondo non chiede alcuna agevolazione, chiede soltanto di poter raccogliere il prodotto quando e come vuole, ovviamente nel rispetto delle norme generali. Non vorrei che questo comma 2 dove si parla di agevolazioni venisse interpretato nel senso che i cittadini in relazione a disposizioni regionali di carattere generale si sentissero autorizzati ad entrare impunemente nei fondi privati per sottrarre al proprietario un bene privato. Un Governo di buon senso, veramente giusto, deve rispettare i diritti di tutti i cittadini, anche della minoranza.

All'articolo 3 si stabilisce che le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, possono autorizzare la costituzione di aree ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici. È ovvio che i soggetti di cui si parla sono i proprietari o i conduttori, non qualunque cittadino. Se questo significa che il proprietario, il conduttore, il fittavolo, cioè chi gestisce il fondo, ha titolo per ricorrere alla regione che lo autorizza, per motivi ben precisi, a delimitare il fondo e garantisce per quanto possibile, attraverso la vigilanza, che non si verifichino abusi ed

invasioni del fondo, io sono d'accordo; però vorrei che il relatore e il Governo si pronunciassero in merito.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il comma 2 dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000, nonchè, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.

2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

Al comma 1 è stata apportata dalla Camera dei deputati una modifica di carattere formale.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli dal 14 al 23 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

RABINO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, i problemi che ha sollevato il collega Carlotto sono talmente tanti che per risolverli dovremmo respingere questo disegno di legge e rinviare un testo

completamente nuovo alla Camera; ma non è questa la nostra intenzione in quanto la pausa di riflessione decisa il 28 luglio aveva lo scopo di consentire di dare una risposta positiva e concreta all'esterno; e approfitto dell'occasione per esprimere la mia soddisfazione per l'obiettivo raggiunto.

Ritengo che questo disegno di legge vada approvato da questa Commissione così come trasmesso dalla Camera dei deputati. Naturalmente le riflessioni fatte dal senatore Carlotto mi inducono (mi auguro che la Commissione sia d'accordo) a pronunciare una dichiarazione che cerchi di comprendere tutte le possibili osservazioni sull'importante problematica posta alla nostra attenzione. In questa seconda lettura dobbiamo chiarire la portata della norma di cui al comma 2 dell'articolo 3 (che è quanto in sostanza ha sollecitato il collega Carlotto) secondo il quale si consente la delimitazione di aree da parte di apposite tabelle con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, cioè i coltivatori diretti e tutti coloro che gestiscono in proprio l'uso del bosco.

Credo che con questa dichiarazione - che ci tengo resti agli atti, anche qualora un domani dovessero sorgere questioni di merito, in modo che la magistratura ne possa tenere conto nei limiti del possibile - devo però ancora sottolineare che il disegno di legge contiene una serie di norme di tutela ambientale nell'ambito delle quali trovano soddisfazione anche tradizioni e usi locali.

Desideravo fare questa dichiarazione, rinnovando la mia soddisfazione per la conclusione dell'*iter* del provvedimento, anche perchè siamo all'inizio del periodo di raccolta dei funghi e mi sembra giusto che il Parlamento fornisca uno strumento legislativo adeguato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«Norme in materia di attività cinotecnica» (1239), d'iniziativa dei deputati Rosini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1239.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 28 luglio.

Poichè nessuno domanda di parlare in sede di discussione generale, passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Attività cinotecnica)

1. Ai fini della presente legge, per attività cinotecnica si intende l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine.

È approvato.

Art. 2.

(Definizioni)

1. L'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

2. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

3. Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 3.

(Disciplina dell'attività cinotecnica)

1. Coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attività volte all'allevamento e all'addestramento delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per le attività che attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

È approvato.

Art. 4.

(Programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica.

È approvato.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,50.

